



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere (relatore)
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera prot. n. 114 del 29 dicembre 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere prot. n. 29255, in data 18 dicembre 2014, formulata dal Comune di Recco ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 3/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il relatore, Dott. Angela Pria;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Recco ha rivolto a questa Sezione richiesta di parere avente ad oggetto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione secondaria.

In particolare, nel parere si evidenzia che:

- l'Amministrazione ha previsto, nel piano urbanistico comunale, di realizzare un intervento di riconversione di un'area industriale in residenziale produttiva e che, il soggetto attuatore privato, a fronte di ciò, dovrà realizzare per il Comune delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria;

- nell'area interessata dall'intervento le infrastrutture di pubblico interesse sono state individuate in uno stadio, una palestra coperta e dei parcheggi;
- la società proprietaria dell'area ha proposto di stralciare la realizzazione del nuovo stadio a favore della completa ristrutturazione dell'esistente piscina, localizzata in posizione remota rispetto al sito del distretto di trasformazione, su area demaniale marittima;
- il Comune ha una concessione demaniale sulla piscina fino al 2020 e che, in base alla concessione, è obbligato ad intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, accollandosi tutte le relative spese;
- una nuova concessione, di durata ventennale, potrà essere rilasciata a fronte di nuovi investimenti sulla struttura;
- il bene del demanio marittimo viene trattato e gestito come un qualsiasi altro bene di proprietà comunale, in considerazione della durata della concessione e degli obblighi assunti dal Comune;
- lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, dovuti dal soggetto attuatore privato, su tale intervento avrebbe un ritorno completo su un'opera che rimane a disposizione della collettività per la durata della concessione demaniale costituendo un miglioramento di una struttura destinata ad uso pubblico.

Il Comune chiede, quindi, di sapere:

- 1) se lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria può essere rivolto verso un intervento di ristrutturazione di un'opera (la piscina esistente) che appartiene al demanio marittimo e non al patrimonio comunale;
- 2) se sia conforme ai principi di finanza pubblica la possibilità di scomputare, da parte del soggetto privato, parte della quota di oneri di urbanizzazione secondaria che lo stesso deve versare al Comune, per ristrutturare una struttura che appartiene al patrimonio del demanio statale in concessione al Comune per un periodo determinato;
- 3) se sia determinante al riguardo la durata della concessione demaniale (20, 50 o 99 anni) o comunque il titolo di disponibilità del bene da parte del Comune (es. diritto di superficie), per cui prevedendo una lunga durata della concessione o del diritto di superficie si possa procedere secondo la prospettazione avanzata nella richiesta.

Considerato in

DIRITTO

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, poiché è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In ordine al requisito oggettivo si osserva che la questione evidenziata dal Comune e riassunta

nella richiesta di parere non può costituire oggetto di attività consultiva, in quanto l'articolo 7 della legge n. 131/2003, prevede che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che tale funzione si connota in relazione alle funzioni di controllo conferite dalla legislazione.

I principi e le modalità per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati fissati dalla Corte dei conti - Sezione delle autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/AUT/2009. Nelle richiamate delibere si è stabilito che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile.

E' stato stabilito inoltre che le questioni sottoposte devono essere di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano valutazioni su casi o atti gestionali specifici.

Per i motivi sopra esposti va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di parere in esame.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere avanzata dal Comune di Recco.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Recco.

Il Relatore
(Angela Pria)

Il Presidente
(Ermanno Granelli)

Depositato in segreteria il 29 gennaio 2015

Il Funzionario Preposto
(Michele Bartolotta)